

La protezione giuridica per le persone incapaci di provvedere a se stesse

Codice civile – Legge 6/2004

La capacità di provvedere a se stessi

- Nel nostro ordinamento la persona che ha compiuto 18 anni è considerata capace di agire ovvero capace di compiere atti giuridici validi.
- E' pertanto in grado di fare delle scelte, di prendere delle decisioni e di comunicarle all'esterno attraverso manifestazioni della propria volontà.
- E' quindi autonomo nel disporre dei propri diritti.

L'incapacità di provvedere a se stessi

- Può accadere che la persona maggiorenne, per una condizione permanente o temporanea non sia in grado di provvedere a se stessa.
- Torna ad essere nella stessa condizione in cui si trovava quando era minorenni, titolare della capacità giuridica ma nell'impossibilità di esercitare la capacità di agire.
- E' necessario quindi che qualcuno pensi ed agisca nel suo interesse.

L'infermità quale causa di incapacità di provvedere a se stessi

- L'infermità è qualsiasi condizione morbosa che colpisca l'individuo rendendolo totalmente o parzialmente inabile alle normali attività della vita di relazione.
- E' sufficiente la presenza di una alterazione delle facoltà mentali tale da dar luogo ad una incapacità totale o parziale di provvedere ai propri interessi.
- L'accertamento è riservato al Giudice il quale deve aver riguardo non solo agli interessi di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti”.

STRUMENTI DI PROTEZIONE GIURIDICA

- Procedimento di interdizione - nomina di un tutore.
- Procedimento di inabilitazione - nomina di un curatore.
- Nomina di un amministratore provvisorio ex art. 35 legge 833/78.
- art. 428 cc. “Annullamento di atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e volere nel momento in cui gli atti sono stati compiuti”.

LEGGE 6/2004

“AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”

- Limitazione della capacità di agire parametrata alla gravità.
- Tribunale competente più vicino al beneficiario.
- Patrocinio legale non obbligatorio.
- Procedure più semplici.
- Istruttoria più veloce.
- Minori costi.

IL RICORSO

- Al Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio.
- Può essere presentato dall'interessato, dal coniuge o convivente, dai parenti entro il IV grado, dagli affini entro il II grado, dai responsabili dei servizi socio-sanitari che assistono la persona, dal Pubblico Ministero, dal tutore e dal curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione e/o inabilitazione.
- Indicazione di chi è disposto a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Preferibilmente un familiare, alternativa alla persona fisica un ente pubblico di assistenza.
- Art. 410 L. 6/04 “Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”.
- Atti di ordinaria amministrazione
- Atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Giudice Tutelare (vendita di immobili, accettazione eredità, divisioni ecc.).
- Rendicontazione annuale.

PERCHE' FARE QUESTO ?

- Perché è richiesto da norme specifiche (consenso informato per le cure, firma del contratto ecc.).
- Per avvalersi di opportunità.
- Per prevenire situazioni in cui la persona in difficoltà deve necessariamente essere rappresentata legalmente.
- Per prevenire situazioni di conflittualità all'interno della sfera familiare.